

STATUTO ASSOCIAZIONE

“AMICI DI CROCE VERDE VERONA”- ONLUS

Art. 1 - Costituzione

È costituita l'Associazione denominata “Amici di Croce Verde Verona - ONLUS”.

L'Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve ONLUS) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione rivolta al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che intenderà adottare.

Art. 2 – Sede dell'Associazione

L'Associazione ha sede in Verona in Via Polveriera Vecchia n. 2.

Art. 3 – Carattere dell'associazione

L'Associazione non ha fini di lucro. Essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Scopo dell'Associazione è lo svolgimento di attività di beneficenza nel settore dell'assistenza e soccorso alla persona con particolare riguardo all'attività svolta, senza fini di lucro, da Croce Verde Verona Pubblica Assistenza Volontaria, ente morale operante nei settori di cui al comma 1 lettera a) dell'art. 10 del D.Lgs. 460/97.

Per il perseguimento di tale scopo, l'Associazione intende porre in essere campagne promozionali e iniziative informative finalizzate alla raccolta fondi per la realizzazione di progetti di utilità sociale, nel rispetto delle modalità e degli adempimenti riepilogati nelle Circ. n. 59/E/2007 e 12/E/2009.

Le risorse derivanti dalle attività di raccolta fondi, ovvero dalla gestione patrimoniale dell'Associazione, saranno destinate con particolare riguardo alla realizzazione di progetti specifici predefiniti (ante erogazione) di Croce Verde Verona Pubblica Assistenza Volontaria, con particolare riguardo all'acquisto di automezzi sanitari e attrezzature/presidi sanitari ed alla formazione di personale da impiegare nel settore dell'assistenza sanitaria di trasporto e soccorso alla persona.

La specifica destinazione delle erogazioni a progetti di utilità sociale avverrà mediante donazioni tracciabili, con evidenziazione della

particolare causale del versamento, sempre nel rispetto delle modalità di raccolta fondi e degli adempimenti connessi alla loro destinazione.

È fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 10 del D.Lgs. 460/97, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Associazione non distribuirà, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

L'Associazione impiegherà gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4 - Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 5 – Patrimonio ed entrate dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è formato da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'Associazione a qualsiasi titolo, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.

Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale.

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali degli associati;
- b) da versamenti volontari degli associati;
- c) da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere;
- d) da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione nei limiti di cui alle Circ. n° 59/E/2007 e 12/E/2009;
- e) da azioni promozionali e ogni altra iniziativa nei limiti di cui alle Circ. n° 59/E/2007 e 12/E/2009;
- f) da contributi di persone fisiche, giuridiche e imprese nei limiti di cui all'art. 10 del D.Lgs. 460/97;
- g) da erogazioni, donazioni e lasciti.

Art. 6 – Associati

L'ammissione ad associati è libera.

Possono essere associati persone fisiche, giuridiche, associazioni e enti che condividono gli scopi dell'associazione.

L'accettazione della domanda per l'ammissione dei nuovi associati è deliberata dal Consiglio Direttivo.

La domanda di ammissione deve contenere l'impegno ad osservare lo statuto dell'Associazione, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni del Consiglio Direttivo. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

L'associato è tenuto al versamento della quota annua disposta dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 – Perdita della qualifica di associato

La qualità di associato si perde per recesso o esclusione.

L'esclusione è disposta dal Consiglio Direttivo qualora l'associato abbia messo in atto attività in contrasto o in concorrenza con le finalità dell'Associazione o non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio Direttivo.

Art. 8 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- potranno essere previsti organi ulteriori come il Revisore Unico.

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute ed opportunamente documentate per conto e nell'interesse dell'Associazione.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

I membri degli organi dell'Associazione che dovessero incorrere in cause di esclusione o violazioni disciplinari decadono automaticamente dall'incarico ricoperto.

Art. 9 - Assemblea

Gli associati formano l'assemblea. L'Associazione ha nell'assemblea il suo organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell'Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.

Hanno diritto di partecipare – con diritto di voto - all'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tutti gli associati in regola con il versamento della quota annuale.

L'assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il quarto mese dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che straordinaria per decisione del Consiglio Direttivo oppure su richiesta indirizzata al Presidente dell'Associazione da parte di almeno 5 (cinque) associati.

Art. 10 - Convocazione dell'Assemblea

La convocazione degli associati per le assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta dal Presidente con avviso affisso presso la Sede dell'Associazione e con contestuale invio di comunicazione telematica/posta elettronica a ciascun associato almeno otto giorni prima della data stabilita per la seduta e dovrà specificare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 11 – Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

L'assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia la presenza degli associati.

L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno 1/3 (un terzo) degli associati.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro associato ed ogni associato non può avere più di una delega.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, qualora fosse necessario in caso di sua assenza, da persona designata dall'assemblea.

Le delibere vengono assunte a maggioranza dei voti sia in prima che seconda convocazione.

Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto sarà necessaria in prima convocazione la presenza di almeno metà degli associati. In seconda convocazione vale il voto a maggioranza semplice.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto.

Art. 12 – Compiti dell'Assemblea

All'assemblea spettano i seguenti compiti:

In sede ordinaria

- discutere e deliberare sul bilancio consuntivo e sulle linee programmatiche e progetti per l'esercizio successivo oltre che sulle relazioni consuntive del Consiglio Direttivo
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo e degli organi sociali
- discutere e deliberare su ogni argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

In sede straordinaria

- deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione
- deliberare sulle proposte di modifica dello statuto o dei regolamenti
- discutere e deliberare su ogni argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

Art. 13 - Amministrazione

L'amministrazione è affidata al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a sette membri. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. Gli incarichi del Consiglio Direttivo sono a titolo gratuito.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, un Vicepresidente e un Segretario.

Qualora, durante il mandato, venisse a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo eserciterà la cooptazione.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea.

Il Consiglio Direttivo provvede alla stesura del bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea.

Il Consiglio Direttivo determina le quote associative.

Il Consiglio Direttivo potrà predisporre un regolamento per disciplinare l'attività della associazione.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei suoi membri; è convocato dal Presidente o da un terzo dei suoi componenti. Esso è convocato di norma otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione inviata per via telematica. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

Il Consiglio Direttivo potrà chiamare, per collaborare a specifici progetti, i rappresentanti delle singole Sedi di Croce Verde Verona.

Art. 14 - Presidente

Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio e rappresenta, a tutti gli effetti di legge, l'Associazione stessa.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea degli associati e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni o sia assente gli subentra il Vicepresidente in ogni sua attribuzione.

Art. 15 – Revisore Unico

Il Revisore, scelto dall'Assemblea tra persone di idonea capacità professionale, ha il compito di esprimere parere di legittimità su atti di natura amministrativa e patrimoniale; controllare l'andamento amministrativo dell'Associazione; controllare la regolare contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture contabili predisponendo una relazione al bilancio consuntivo da presentare all'assemblea.

Art. 16 - Bilancio

L'esercizio sociale inizia il 01 gennaio di ogni anno e si chiude il 31 dicembre.

Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo sottoporrà all'assemblea il bilancio consuntivo.

Il bilancio, con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei dieci giorni che precedono l'assemblea convocata per la sua approvazione consentendone l'esame a tutti quegli associati che ne facciano richiesta.

Finalità dell'Associazione "Amici di Croce Verde Verona" Onlus sarà quella di sostenere le necessità dell'ente morale Croce Verde Verona Pubblica Assistenza Volontaria, nessuna altra destinazione dei fondi disponibili sarà legittima. La gestione dovrà evidenziare gli ambiti di intervento anche con autonome aree progettuali.

Art. 17 – Estinzione dell'Associazione

L'Associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:

- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.

In caso di suo scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell'organizzazione sarà devoluto ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. n. 662/1996 (e successive modifiche ed integrazioni), salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 18 – Norma di chiusura - Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio e riferimento alle norme di legge, del codice civile e delle leggi in materia.

31 OTT. 2014